

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1410)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1961

Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti

ONOREVOLI SENATORI. — A favore dei primi capitani dell'Esercito venne istituita, con regio decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339, un'indennità di lire 200.

Con varie successive disposizioni l'indennità stessa fu aumentata a lire 400 annue, fu resa pensionabile e venne estesa ai primi tenenti di vascello nonchè ai primi capitani dei Corpi militari della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con l'articolo 1, primo comma, dell'unito disegno di legge si provvede a portare la misura della ripetuta indennità a lire 12.000 annue.

Il secondo comma, in omaggio al principio della perequazione delle pensioni indipendentemente dalla data di collocamento a riposo, prevede la riliquidazione d'ufficio delle pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando l'indennità in questione nella nuova misura di lire 12.000 annue.

Il terzo comma dello stesso articolo è diretto a colmare una lacuna del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale. L'articolo 5 di detto decreto, nello stabilire le nuove misure dell'indennità militare dovuta dal 1° luglio 1956 agli ufficiali, ha mancato di far riferimento ai primi capitani, ai fini dell'applicazione della norma che attribuisce a detti ufficiali l'indennità militare del grado superiore. Con il terzo comma in esame si dettano, pertanto, le norme necessarie ad ovviare a tale omissione.

Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza compete, in virtù di varie disposizioni legislative e regolamentari, un'indennità mensile di lire 150 (carabinieri, guardie di finanza, guardie di pubblica sicurezza) o lire 200 (Marina e Aeronautica).

Indennità minori sono previste per i sottufficiali vice direttori o capi musica e per i musicanti.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge provvedono a ricondurre la disciplina della materia nella più appropriata sede legislativa, a dettare norme uniformi per gli appartenenti alle Armi e ai Corpi citati e a rivalutare la misura della indennità.

In particolare, viene fissata, rispettivamente, in lire 9.700 mensili e 235 giornaliere l'indennità per gli ufficiali maestri direttori e per i sottufficiali vice direttori o capi musica. Per questi ultimi si stabilisce la non cumulabilità dell'indennità in parola con quella di specializzazione eventualmente spettante (Marina e Aeronautica) ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 15, la quale nell'annessa tabella di specializzazione contiene anche la

voce capi musica; si stabilisce, inoltre, che l'indennità in parola per i sottufficiali di Marina imbarcati è soggetta alle stesse riduzioni che si applicano alla menzionata indennità di specializzazione.

L'indennità per i musicanti dei carabinieri, della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza (quelli della Marina e dell'Aeronautica beneficiano dell'indennità di specializzazione) viene portata a misure giornaliere variabili da lire 107 a lire 64.

Il disegno di legge provvede anche alla rivalutazione del soprassoldo previsto dal regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946, a favore dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri addetti ai servizi di radiocollegamenti, estendendolo ai pari di grado dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza. Tale soprassoldo, essendo rimasto invariato dal 1926, va da un minimo di lire una, per i graduati e militari di truppa radiotelegrafisti e radiomontatori, ad un massimo di lire cinque giornaliere, per i marescialli e brigadieri capistazione radiotelegrafisti.

Il soprassoldo in parola viene ora elevato a misure variabili da un minimo di lire 75, per i graduati e carabinieri radiotelegrafisti e radiomontatori, ad un massimo di lire 130 giornaliere per i marescialli e brigadieri capistazione radiotelegrafisti, ed esteso ai marescialli e brigadieri che non siano capistazione radiotelegrafisti, i quali, pur effettuando il servizio di radiocollegamento, sono attualmente esclusi da tale assegno.

Il riordinamento degli assegni in parola ha decorrenza del 1° luglio 1960. Viene, invece, prevista la decorrenza dal 1° luglio 1956 per il terzo comma dell'articolo 1, che — come si è detto — è diretto a colmare una involontaria omissione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità fissa annua di lire 400, computabile per la pensione, spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di vascello e ai primi capitani della Marina, della Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è elevata a lire 12.000.

Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto dal 1° luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se posteriore, considerando l'indennità suddetta nella nuova misura di lire 12.000 annue.

Agli ufficiali di cui al primo comma è dovuta l'indennità militare del grado superiore.

Art. 2.

Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta un'indennità di lire 9.700 mensili.

Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti è dovuta una indennità giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennità di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15. Per i sottufficiali della Marina l'indennità è soggetta alle riduzioni stabilite dall'articolo 3, secondo comma, della predetta legge.

Art. 3.

Ai musicanti dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubbli-

ca sicurezza è dovuta la seguente indennità giornaliera:

- musicanti prime parti lire 107;
- musicanti seconde parti lire 86;
- musicanti terze parti lire 64.

Art. 4.

Le indennità di cui al secondo comma dell'articolo 2 e all'articolo 3 non competono:

- a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;
- b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;
- c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;
- d) durante le punizioni di rigore per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;
- e) durante le assenze ingiustificate;
- f) durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinata con provvedimento ministeriale;
- g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

Art. 5.

Per i personali di cui agli articoli 2 e 3 sono sopresse le indennità e i soprassoldi spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge per le cariche ricoperte o le mansioni svolte presso i rispettivi Corpi musicali.

Art. 6.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento e che siano addetti, nei limiti previsti dalle vigenti tabelle organiche, al servizio dei

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

radiocollegamenti, spettano, per i soli giorni di effettivo impiego nello speciale incarico, i seguenti soprassoldi:

Capistazione radiotelegrafisti:

marescialli e brigadieri lire 130;
vice brigadieri lire 110;
appuntati e carabinieri o guardie lire 85.

Operatori e telescriventisti:

marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Radiomontatori:

marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Per i personali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le tabelle organiche sono approvate con decreto, rispettivamente, dei Ministri delle finanze o dell'interno.

Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 30, 31 e 32 della tabella di cui allar-

ticolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, quali modificati dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1° luglio 1956.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto per lire 41 milione e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il ripetuto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.